

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA

DELIBERA N. 2 DEL 23.1.2017

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa,

premess

Che la vigente legge professionale forense prevede la possibilità d'iscrizione, in un'apposita sezione speciale dell'Albo, degli Avvocati "Stabiliti";

Che ciò consente l'esercizio in Italia della professione forense da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che abbiano conseguito nel paese d'origine l'abilitazione alla professione;

Che detta norma, nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, vuole tutelare coloro che, avendo conseguito il titolo professionale nel proprio Paese europeo d'origine, decidano di svolgere la professione in altro Stato membro dell'Unione;

Che anche a seguito della sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il provvedimento del 23 aprile 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia Europea, tali domande di iscrizione non possono essere non accolte se corredate da adeguata documentazione;

Che l'iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti comporta tuttavia alcune limitazioni nell'esercizio della professione forense e prescrive svariate norme comportamentali;

Che, per quanto sopra, appare utile specificare quali sono i limiti entro i quali un Avvocato "Stabilito", iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia;

Che, inoltre, è conveniente specificare preventivamente quale documentazione deve essere esibita a corredo della domanda di iscrizione;

Tutto ciò premesso, delibera quanto segue

- l'Avvocato "Stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia il titolo di "Avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): per esempio "Abogado", nel caso di abilitazione conseguita in Spagna, oppure "Avocat", nel caso di abilitazione conseguita in Romania;
- Il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, "Avv.") e non può dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di "Stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla

"sola indicazione, dopo il titolo di Avvocato, della lettera 'S' ovvero dell'abbreviazione 'stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).

- Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'Avvocato Stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di Avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001).
- Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un Avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un Avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'Avvocato 'affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata".
- Per quanto riguarda l'Avvocato "affiancante", con il quale lo "Stabilito" deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l'Avvocato Stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa implica una forte responsabilità dell'Avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell'attività dell'Avvocato Stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo".
- La domanda di iscrizione alla sezione speciale degli Avvocati "Stabiliti" deve essere corredata dalla documentazione il cui elenco è disponibile presso il Consiglio dell'Ordine o estraibile dal sito del Consiglio. Si specifica tuttavia:
 - 1) che l'attestato di iscrizione all'organizzazione professionale dello Stato di origine deve risultare rilasciato in data non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione e deve essere prodotto in originale con allegata traduzione giurata in italiano;
 - 2) dalla traduzione dell'attestato deve potersi evincere in modo inequivocabile che il titolo di iscrizione all'organizzazione professionale di provenienza abilita il richiedente all'esercizio della professione di avvocato presso lo stato di provenienza con puntuale e specifica indicazione dei limiti di competenza o delle eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività;
 - 3) l'attestato, con le stesse modalità di cui sopra, dovrà essere ripresentato ogni anno;
 - 4) l'allegata dichiarazione di intesa professionale dovrà essere redatta con firma autenticata nei modi di legge;

Si raccomanda la puntuale e pedissequa osservanza delle prescrizioni di cui sopra.

RAGUSA, 23 gennaio 2017

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (Avv. Mauro Guglielmino)

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Giorgio Assenza)